

Contributi - Gestione Commercianti - Socio amministratore S.n.c. - Attività di locazione immobili con affitto di ramo d'azienda - Obbligo di iscrizione alla gestione - Sussiste.

Tribunale di Torino - 01.06.2015 n. 847 - Pres. Buzano - T.G. (Avv. Bombara) - INPS (Avv. Borla).

Ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, non c'è alcuna differenza sostanziale tra la gestione diretta e l'affitto del ramo d'azienda, trattandosi di due modi equivalenti di esercizio di attività commerciale.

FATTO e DIRITTO - Il ricorrente T.G. ha convenuto in giudizio l'INPS e la SCCI S.p.a. per proporre opposizione all'avviso di addebito notificatogli il 13.10.14 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 35.462,48 a titolo di contributi e somme aggiuntive dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio 2006 - dicembre 2013.

L'opponente eccepisce la prescrizione del credito relativo alle annualità 2007 e 2008 e contesta nel merito il fondamento della pretesa contributiva dell'INPS.

Si è costituito in giudizio l'INPS, in proprio e quale mandatario della SCCI, contestando il fondamento dell'opposizione e chiedendo la conferma dell'avviso di addebito opposto.

Il giudice, assunte le prove per testi dedotte dalle parti, all'udienza di discussione del 4.5.15 ha deciso la causa come da dispositivo.

1) Prescrizione

L'opponente ha eccepito la prescrizione con riferimento alle annualità 2007 e 2008. L'eccezione è fondata.

È pacifico che la prescrizione sia quinquennale, ai sensi della legge n. 335/95.

L'INPS sostiene che sarebbe stata interrotta dalle lettere ricevute dall'opponente in data 13.1.2011 e 18.4.2011 con le quali gli è stata comunicata l'iscrizione alla gestione commercianti per gli anni 2005 e 2006 (doc. 7 e 8 INPS).

Non ritiene il giudice che tali atti siano idonei a interrompere la prescrizione, neanche in ipotesi di pagamento di contributi fissi.

L'art. 2943 c.c., infatti, attribuisce efficacia interruttiva agli atti che valgono a costituire in mora il debitore, vale a dire agli atti che contengono la richiesta di adempimento di una determinata pretesa: le comunicazioni inviate dall'INPS all'opponente in data 13.1.2011 e 18.4.2011 non contengono invece alcuna richiesta di adempimento della pretesa contributiva determinata dall'iscrizione alla gestione commercianti perché riservano a una successiva comunicazione la specificazione delle somme dovute e delle modalità di versamento.

Tanto è vero che la successiva comunicazione è poi stata fatta con raccomandata del 28.5.14, ricevuta il 4.6.14 (doc. 10 INPS), contenente la specificazione dei contributi dovuti per gli anni dal 2006 al 2008, l'indicazione delle modalità di pagamento e l'avvertimento che "questo avviso ha valore di atto interruttivo della prescrizione" (il che significa che le precedenti comunicazioni non avevano tale valore).

Al momento del ricevimento della lettera del 28.5.14 la prescrizione relativa ai contributi degli anni 2007 e 2008 si era però già compiuta.

Occorre soltanto aggiungere che non ha alcuna rilevanza ai fini dell'interruzione della prescrizione la lettera del 25.7.11, ricevuta il 4.8.11 (doc. 9 dell'INPS), perché relativa ai contributi del 2011 e non a quelli del 2007 e del 2008.

È d'altra parte infondata la tesi dell'INPS secondo cui il *dies a quo* della prescrizione dovrebbe decorrere dalla data di comunicazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate: non è vero infatti che l'INPS non avrebbe potuto esercitare il diritto prima perché avrebbe potuto accertare con altri mezzi - diversi da quello della dichiarazione dei redditi - l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti.

L'avviso di addebito opposto deve essere pertanto annullato con riferimento alla pretesa contributiva relativa alle annualità 2007 e 2008.

2) Merito

Con riferimento alle altre annualità l'opposizione deve essere invece respinta. In linea di fatto risulta dai documenti e dalle testimonianze che:

- l'opponente è socio amministratore della M.U. S.n.c. (doc. 1 INPS);
- nella dichiarazione dei redditi ha dichiarato che era la sua occupazione prevalente (doc. 4 INPS);
- la M.U. in data 31.10.2001 ha acquistato la proprietà superficaria dell'immobile sito in Torino, Via Tartini 40 (doc. 12 opponente);
- con scrittura privata autenticata del 16.4.2002 la M.U. ha affittato alla G.S. S.p.a. il ramo d'azienda sito in Torino, Via Tartini 40 (doc. 13 opponente);
- il ramo d'azienda è stato poi ceduto in data 28.10.11 dalla M.U. alla B.M. S.r.l. e la M.U. ha quindi mantenuto solo la titolarità dell'immobile che ha provveduto ad affittare alla stessa B.M. (doc. 17 e 18 opponente);
- la M.U. ha acquistato in data 14.10.2009 un altro immobile sito in Torino, Via Pietro Micca 9, che ha dato in locazione con contratto registrato il 6.11.2009 (doc. 15 e 16 opponente).

In sostanza nel periodo oggetto di causa la M.U. ha incassato in un primo tempo il canone derivante dall'affitto del ramo d'azienda alla G.S. e poi quello derivante dalla locazione dei due immobili di Via Tartini 40 e di Via Pietro Micca 9.

In linea di diritto occorre rilevare che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge in presenza di un requisito oggettivo e di un requisito soggettivo.

Il requisito oggettivo è costituito dall'esercizio di attività commerciale; il requisito soggettivo è costituito, tra l'altro, dalla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (art. 1, comma 203, L. 23.12.96 n. 662).

Con riferimento al requisito oggettivo, questo giudice ha ritenuto in altre occasioni che non potessero essere ravvisati gli estremi dell'esercizio di attività commerciale nella semplice locazione di immobili, sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione che in tale ipotesi ha escluso "la ricorrenza dell'attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente" (Cass. ord. 11.2.13 n. 3145).

Nel caso di specie si deve però giungere a conclusioni differenti perché la società M. U. non ha svolto soltanto attività di locazione di immobili, ma ha anche stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda con la società G.S. Non solo, ma in tale contratto è stato espressamente stabilito che "l'affitto dell'Azienda non comporta il trasferimento all'Affittuaria, assieme all'Azienda, della relativa impresa, che resta nella titolarità dell'Affittante: quest'ultima pertanto conserverà l'esclusiva titolarità di tutti quegli elementi patrimoniali, attivi e passivi (crediti, debiti e passività di qualsiasi natura e specie, anche fiscale, eventuali contratti in corso, rapporti di lavoro e ogni altro elemento), che esulano dal novero degli elementi strettamente necessari per la configurazione dell'Azienda affittata..." (art. 3 della scrittura privata di affitto d'azienda).

D'altra parte è evidente che tra la gestione diretta e l'affitto dell'azienda non c'è alcuna differenza sostanziale perché si tratta di due modi equivalenti di esercizio di attività commerciale (sarebbe altrimenti troppo facile eludere l'obbligo contributivo affittando l'azienda anziché gestendola direttamente).

Quanto al requisito soggettivo della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, è sufficiente rilevare che è provato dalle dichiarazioni dei redditi, da cui risulta che l'attività prestata dal T. nella M. U. era la sua occupazione prevalente, e che anche la teste B., moglie del ricorrente, ha dichiarato: "non so di che cosa si occupa la società perché fa tutto mio marito".

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti e per la conseguente conferma dell'avviso di addebito relativamente alle annualità della pretesa contributiva non prescritte.

3) Spese di giudizio

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese.

(Omissis)
